



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA GENOVA

DECRETO

Il Capo del Circondario Marittimo di Genova e Comandante del porto di Genova:

VISTO: l'art. 14 della Legge n.84/94;

VISTI: gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione e l'articolo 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);

VISTA: la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della Legge n.84/1994;

VISTA: la Circolare n. 5716 del 18 marzo 2025 della Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne, con la quale è stato, tra l'altro, definito il criterio, con il relativo meccanismo tariffario, per il riconoscimento di benefici tariffari, relativi al servizio di ormeggio alle navi che contengono, significativamente, le emissioni inquinanti;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11171 del 24.04.2018. con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/ Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di GENOVA;

VISTO: il Decreto n. 406/2018 del 28.12.2018 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/ Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di GENOVA;

VISTA: l'Ordinanza n. 58/2019 del 20.03.2019., con la quale, per effetto del citato comma 1 quinques, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio, movimento e disormeggio delle navi nel Porto di GENOVA, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:

- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
- b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
- c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;

la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui al presente decreto;

VISTE: le specifiche esigenze di sicurezza imposte dalle particolari condi-meteo che si possono verificare in particolare con venti dai quadranti settentrionali nel porto Pra;

TENUTO CONTO della evoluzione delle tecniche rivolte ad adeguare il livello di sicurezza ai migliori e più recenti risultati di tale evoluzione, si ritiene di operare un adeguamento tecnico delle modalità operative di ormeggio, attraverso l'impiego dello Shore-Tension, con modalità differenti a seconda della portata e delle caratteristiche della nave tenuto anche conto della superficie velica esposta;

VISTA la nota n.26176 del 15.12.2025, con cui la Direzione Generale del mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha approvato le variazioni delle tariffe di ormeggio e battellaggio nei porti nazionali per il triennio 2026-2028, risultanti dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari, utilizzando i dati esaminati nel corso dell'istruttoria;

DECRETA

Le tariffe per il servizio di ormeggio per il triennio 2026-2028 sono determinate come segue:

Art. 1

Per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di GENOVA, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di GENOVA, (Voltri compreso) e nelle acque portuali di Multedo, inclusa la boa e la piattaforma per superpetroliere, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono determinate le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA: GIURISDIZIONE TERRITORIALE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, ESCLUSO IL PORTO PETROLI DI MULTEDO ED I MONORMEGGI

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	
da	a	€
1	250	23,50
251	500	104,00
501	1.000	164,00
1.001	2.000	223,00
2.001	3.000	263,00
3.001	5.000	307,00
5.001	7.500	367,50
7.501	10.000	423,50
10.001	15.000	469,50
15.001	20.000	581,50
20.001	30.000	797,00
30.001	40.000	928,50
40.001	50.000	1.164,50
50.001	60.000	1.403,50
60.001	70.000	1.622,00
70.001	80.000	1.876,50
80.001	90.000	2.055,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 125,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Genova alle navi TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	
da	a	€
1	250	14,00
251	500	65,00
501	1.000	102,00
1.001	2.000	141,00
2.001	3.000	147,50

3.001	5.000	158,50
5.001	7.500	185,50
7.501	10.000	232,00
10.001	15.000	241,50
15.001	20.000	319,50
20.001	30.000	344,50
30.001	40.000	503,00
40.001	50.000	540,00
50.001	60.000	639,50
60.001	70.000	777,50
70.001	80.000	938,00
80.001	90.000	1.051,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 72,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio o disormeggio, effettuati a favore di TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE che contengono, significativamente, le emissioni inquinanti, nel rispetto dei requisiti individuati nella Circolare n. 5716, del 18 marzo 2025, e che garantiscono una frequenza di approdi, calcolata nel semestre, non inferiore a 30, sono stabilite le seguenti tariffe:

TARIFFA DI SERVIZIO ONNICOMPENSIVA E NETTA scaglioni tonnellate stazza lorda (GT)

<i>da</i>	<i>a</i>	Tariffa onnicomprensiva per ormeggio o disormeggio
Fino a	40.000	315,50
40.001	60.000	395,50
60.001	75.000	425,50
75.001	90.000	455,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 30,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Alle tariffe di cui alla presente tabella non si applicano le maggiorazioni di cui all'articolo 5 e gli sconti di cui all'articolo 9.

La tariffa ha carattere sperimentale e sarà oggetto di revisione entro il 30 giugno del 2027.

La corrispondenza delle navi beneficiarie della suddetta tariffa, a quanto disposto dalla Circolare n.5716 del 18 marzo 2025, è attestata dalla dichiarazione all'uopo rilasciata dalla società di armamento.

ZONA OPERATIVA: PORTO DI PRA

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€
1	250	36,00
251	500	108,00
501	1.000	169,00
1.001	2.000	229,50
2.001	3.000	270,50
3.001	5.000	316,00
5.001	7.500	379,00
7.501	10.000	437,00
10.001	15.000	483,50
15.001	20.000	598,50
20.001	30.000	821,00
30.001	40.000	956,50
40.001	50.000	1.200,00
50.001	60.000	1.515,50
60.001	70.000	1.752,00
70.001	80.000	2.028,00
80.001	90.000	2.219,50
90.001	100.000	2.605,50
100.001	110.000	2.755,50
110.001	120.000	2.905,00
120.001	130.000	3.054,50
130.001	140.000	3.204,50
140.001	150.000	3.353,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 141,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA: PORTO PETROLI DI MULTEDO, INCLUSI I MONORMEGGI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€
1	250	40,50
251	500	174,00
501	1.000	273,50
1.001	2.000	372,00

2.001	3.000	437,00
3.001	5.000	508,00
5.001	7.500	614,00
7.501	10.000	701,50
10.001	15.000	780,00
15.001	20.000	963,50
20.001	30.000	1.326,50
30.001	40.000	1.545,00
40.001	50.000	1.936,50
50.001	60.000	2.329,00
60.001	70.000	2.693,00
70.001	80.000	3.115,00
80.001	90.000	3.291,00
90.001	100.000	3.465,00
100.001	110.000	3.640,50
110.001	120.000	3.814,50
120.001	130.000	3.989,00
130.001	140.000	4.162,50
140.001	150.000	4.337,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 174,00 in aggiunta alla tariffa precedente

TARIFFA ONNICOMPREENSIVA CAMPO BOE/DIGA FORANEA DI GENOVA

Considerata la necessità di definire una tariffazione specifica per le operazioni di ormeggio effettuate al campo boe nell'ambito della costruzione della diga foranea di Genova e tenuto conto della limitazione temporanea delle attività di ormeggio dovuta alla realizzazione dell'infrastruttura e della necessità di dotare la Società Cooperativa/Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova delle risorse economiche necessarie per garantire l'efficienza e l'organizzazione del servizio, è determinata la seguente tariffa:

Fasce di prestazioni	Numero di prestazioni mensili	Tariffa mensile (€)
a)	1 ÷ 80	62.202,00
b)	81 ÷ 130	72.569,00
c)	131 ÷ 210	77.752,50
d)	211 ÷ 240	88.119,50

Al numero di operazioni mensili non concorrono:

i movimenti relativi a unità dotate di sistema proprio di ormeggio (spuds) che non necessitano di connessione ai campi boe;

i movimenti dovuti a eventuali variazioni di ormeggio di mezzi già assicurati al proprio campo boe, a meno che non sia espressamente previsto l'impiego degli ormeggiatori da parte dell'Autorità Marittima.

Gli importi sopra indicati non sono soggetti alle maggiorazioni di cui all'art. 5 del presente Decreto.

La fatturazione delle prestazioni verrà effettuata dalla Società Cooperativa/Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di Genova a cadenza mensile, e sarà indirizzata all'agenzia incaricata dal Consorzio PerGenova Breakwater, anche qualora i movimenti siano ordinati tramite altre agenzie.

Alla fattura dovrà essere allegato l'elenco giornaliero delle operazioni con indicazione dei nominativi delle unità a cui sono state rese le prestazioni.

Le variazioni del numero di prestazioni mensili contenute entro il ±10% rispetto al limite superiore o inferiore dello scaglione di riferimento non comportano modifiche all'applicazione dello scaglione tariffario utilizzato. In tal caso, il compenso per ogni prestazione eccedente il limite superiore dello scaglione utilizzato, è fissato in €371,00.

In caso di persistenza della variazione nella stessa direzione oltre un trimestre, dal quarto mese verrà applicato il nuovo scaglione, senza retroattività.

La congruità delle previsioni operative ed economiche sopra definite è oggetto di monitoraggi trimestrali.

La suddetta tariffa resta valido sino al completamento dei lavori di realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Art. 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa al presente Decreto, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina, da una banchina all'altra o da un molo ad un altro verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore.

Il compenso per l'impiego della seconda motobarca di cui al Decreto 20.11.1965, n.1607, è fissato in € 111,50 in cifra fissa, senza alcuna altra maggiorazione.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;

- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 8. il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco D'Assisi;
 9. il 1° novembre, Ognissanti;
 10. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 11. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 12. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 13. il Santo Patrono di Genova;
- maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 155,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore

l'importo di € 77,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 del presente Decreto.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrono le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per tale il primo trimestre di ciascun anno di vigenza tariffaria.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accettare la legittimità della richiesta.

Art. 10

Il presente Decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed abroga il Decreto n. 421/2022 del 29 dicembre 2022 e il Decreto n. 347/2024 del 2 ottobre 2024.

Art. 11

I contravventori del presente Decreto saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Decreto.

Genova (*data firma digitale*)

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Antonio RANIERI